

ALLEGATO 1

5-05504 Centemero: Chiarimenti sulla definizione di Fondi per il Venture Capital, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti delle casse di previdenza private.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina in materia di agevolazioni previste per gli investimenti effettuati dalle casse di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, in base alla quale i redditi derivanti da taluni investimenti definiti « qualificati » – tra i quali figurano quelli in Fondi di Venture Capital (FVC) che investono almeno il 70 per cento dei capitali in determinate PMI – sono esentati dalle imposte sui redditi.

In proposito, gli interroganti chiedono al Governo se « non ritenga opportuno adottare iniziative, anche normative, per chiarire se ed entro quale misura gli investimenti in Pmi da parte di un FVC possano concorrere al raggiungimento della soglia [...] anche nel caso di investimenti indiretti effettuati tramite una società veicolo, residente in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che a sua volta si impegni a detenere o acquisire l'investimento nella Pmi ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), prevede un regime di esenzione dalle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati da casse di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare in determinati strumenti finanziari emessi da particolari soggetti.

La selezione degli investimenti che ricadono nell'ambito applicativo dell'agevolazione è stata operata dal legislatore con lo scopo di sostenere l'economia reale e le imprese radicate nel territorio dello Stato. Invero, ai sensi del comma 89, lettera *b-ter*)

del richiamato articolo 1, tra gli investimenti qualificati suscettibili di generare redditi esenti sono annoverabili quelli in « quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

La definizione specifica di FVC, rilevante ai fini della fruizione del beneficio agevolativo, è contenuta nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alla quale « Sono Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera *b*) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

Dal combinato disposto delle norme appena illustrate emerge che il beneficio agevolativo in commento viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza nei FVC che investono direttamente, ovvero, a determinate condizioni, indirettamente (i.e. tramite fondi di fondi), nelle PMI che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

In ordine a quest'ultima fattispecie l'Agenzia delle entrate – con la risposta a interpello n. 18, pubblicata il 26 gennaio 2026 – ha chiarito che le Casse di previdenza e i Fondi pensione che investono in un fondo di fondi potranno beneficiare del regime agevolativo nel caso in cui più della metà degli investimenti del fondo di fondi avvenga, anche indirettamente per il tramite di altri OICR, in azioni o quote di imprese italiane o residenti in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

La disciplina relativa all'agevolazione in argomento non prevede la possibilità che

gli investimenti siano sottoscritti tramite società. Il testo delle disposizioni sopra illustrate, invero, non sembra affatto aperto a ricomprendere in guisa indiscriminata le fattispecie di investimento indiretto tramite veicoli societari; inoltre, trattandosi di disposizioni di carattere agevolativo, l'interpretazione delle stesse non può essere condotta nel senso di estenderne gli effetti di beneficio in via analogica ad altre fattispecie che non vi siano espressamente censite.

Tanto premesso, l'approdo esegetico più affidabile è quello teso a restringere il perimetro dell'esenzione alle ipotesi di investimento evincibili dalla lettera delle norme, di guisa che non sembrano praticabili iniziative di carattere interpretativo deputate a « chiarire » l'ammissibilità o la rilevanza quantitativa degli « investimenti indiretti effettuati tramite una società veicolo » ai fini del riconoscimento della soglia di investimento prevista per il perfezionamento dell'agevolazione.

Giova, in ultimo, ricordare che eventuali modifiche di carattere normativo nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potranno essere valutate unicamente in conformità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato nel necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 2

**5-05505 Merola: Iniziative per l'aggiornamento delle soglie di reddito
varevoli per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni che stabiliscono le soglie di reddito previste per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, evidenziano come la soglia generale pari a 2.840,51 euro risulti da lungo invariata a fronte di altri aggiornamenti parziali, come nel caso dell'innalzamento a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Nell'osservare come il contesto economico e sociale sia profondamente mutato nel tempo anche per effetto delle recenti dinamiche inflazionistiche che hanno inciso sul costo della vita e, conseguentemente, sul potere d'acquisto delle famiglie, gli interroganti chiedono di sapere se non si « ritenga urgente e necessario adottare iniziative di carattere normativo per procedere a una revisione e a un aggiornamento delle soglie di reddito previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR, per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico al fine di tener conto dell'evoluzione del costo della vita e del tenore di vita dei contribuenti anche valutando la possibilità di introdurre meccanismi automatici di indicizzazione di tali soglie all'andamento dell'inflazione, al fine di evitare effetti distorsivi e regressivi riconducibili al drenaggio fiscale ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre in primo luogo considerare che la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia si inserisce in un sistema più ampio di interventi a favore dei nuclei familiari che include altri strumenti di natura fiscale e di trasferimento e che deve essere valutato nella sua complessiva coerenza ed efficacia redistributiva.

In tale cornice, il sistema dell'Assegno Unico è il più rilevante strumento a sostegno delle famiglie con figli minori e fino a 21 anni. Con tale strumento, i cui parametri sono pienamente indicizzati all'inflazione, vengono annualmente ridistribuiti oltre 19 miliardi di euro, in tal modo fornendo un importante supporto in particolare a favore delle famiglie a più basso reddito, le più esposte alle variazioni dei prezzi.

Il sostegno alla famiglia si avvale anche di strumenti di natura fiscale. Nel regolamentare la fruizione delle detrazioni fiscali per oneri, il Governo ha, infatti, valorizzato la composizione dei nuclei familiari, accordando i maggiori benefici a quelli con figli a carico.

Va, infine, ricordato che l'azione del Governo è orientata non solo al rafforzamento delle misure di sostegno ma anche al potenziamento degli incentivi alla partecipazione al lavoro, nella consapevolezza che il sistema fiscale deve contribuire a rendere il lavoro più conveniente e sostenibile per le famiglie.

In tale quadro, premesso che il fenomeno del cosiddetto drenaggio fiscale richiamato dagli interroganti è stato più che compensato, come peraltro riconosciuto dall'ISTAT, da alcune misure già varate – su tutte si ricorda la riduzione a regime del cuneo fiscale e la riduzione a regime degli scaglioni e delle aliquote IRPEF – il Governo è ben consapevole della rilevanza della questione, e continuerà ad adottare interventi che consentano di coniugare equità, sostegno alle famiglie e valorizzazione del lavoro, pur sempre in coerenza con le risorse disponibili e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-05501 De Palma: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.**5-05506 Del Barba: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver descritto il meccanismo di funzionamento del cosiddetto *split payment* e ripercorso le decisioni di autorizzazione a partire dal 2017, fanno presente come, in base alle vigenti disposizioni europee, dal 1° luglio 2026 tale regime dovrebbe cessare definitivamente, con ritorno alla disciplina IVA ordinaria e conseguente liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei fornitori.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere se – considerata la validità e l'efficacia manifestata in questi anni dallo *split payment* – il Governo abbia chiesto o abbia intenzione di richiedere un'ulteriore autorizzazione europea per la proroga del suddetto istituto.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'applicazione del meccanismo dello *split payment* nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. In base a tale meccanismo, in deroga alle ordinarie modalità di applicazione dell'IVA, l'obbligo di versare l'imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi ricade direttamente sugli acquirenti degli stessi, nel caso siano una pubblica amministrazione o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni e le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali).

La suddetta misura è stata ritenuta particolarmente efficace quale immediato strumento di contrasto all'evasione fiscale. Il meccanismo in parola ha, infatti, la finalità di garantire, con riguardo alle operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, che a fronte della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, la relativa IVA affluisca effettivamente nelle casse dello Stato.

Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, come altresì evidenziato nell'interrogazione in esame, l'Italia era stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello *split payment* fino al 30 giugno 2020. La misura è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2026. A decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIE sono state escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo in argomento [articolo 1, punto 1) e articolo 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1552]. Sul piano normativo, l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alle Decisioni.

Il meccanismo dello *split payment* ha dimostrato, nel corso degli anni di applicazione, una significativa efficacia nel contrasto all'evasione IVA e nel rafforzamento della *compliance* fiscale, assicurando un più immediato e certo afflusso di gettito all'erario.

La misura ha quindi contribuito a:

garantire maggiore sicurezza e tempestività nell'acquisizione del gettito fiscale;

rafforzare i livelli di *compliance* degli operatori economici;

creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica.

Proprio in ragione di tali risultati positivi, il Governo ha già sostenuto in sede europea la necessità di prolungarne l'operatività, ottenendo le precedenti proroghe. In continuità con tale impostazione, la richiesta di ulteriori estensioni temporali si inserisce in una logica di consolidamento degli effetti favorevoli della misura e di tutela degli equilibri di finanza pubblica. Si evidenzia, pertanto, che l'eventuale ulteriore proroga troverebbe fondamento nella

comprovata efficacia dello strumento, riconosciuta anche nelle precedenti Decisioni europee di autorizzazione.

Per le ragioni innanzi esposte, l'Italia ha proceduto a istruire e redigere una richiesta di proroga della misura in scadenza il 30 giugno 2026, attualmente al vaglio delle istituzioni europee.

La domanda è stata inoltrata il 1° ottobre 2025, in coerenza con i tempi previsti all'articolo 395 della direttiva 2006/112 in materia di IVA, che stabilisce che la Commissione ha otto mesi dal ricevimento della domanda per formulare una proposta.

In questo senso, in data odierna, la Commissione ha adottato la proposta di deroga che dovrà essere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio che esaminerà la proposta, in tempi brevi, per la definitiva autorizzazione della proroga.

ALLEGATO 4

5-05502 Matera: Iniziative dirette all'attuazione del meccanismo del cosiddetto *inshoring*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti il trasferimento in Italia di attività economiche esercitate in Paesi extra UE o SEE (cosiddette «*Inshoring*» o «*Reshoring*»), evidenziandone il possibile contributo al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, alla resilienza delle catene di approvvigionamento e al rientro di attività produttive localizzate all'estero.

Nel ricordare che l'efficacia della misura, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, gli interroganti chiedono, quindi, di sapere «se non (si) ritenga opportuno assumere nuove iniziative di competenza in sede europea per l'attuazione del cosiddetto *inshoring*, potenziale pilastro della nuova politica industriale italiana, valutando altresì la possibilità, in fase di prima applicazione, di limitare la disposizione in argomento solo a determinati settori industriali».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo, 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto una misura agevolativa finalizzata a favorire il trasferimento nel territorio nazionale di

attività economiche esercitate in Paesi extra UE o SEE. L'efficacia della disposizione, come evidenziato in premessa, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

In vista dell'attuazione della suindicata disciplina si è sviluppato un articolato dialogo tecnico tra le autorità italiane e i Servizi della Commissione europea, dal quale sono emersi ulteriori profili di approfondimento che hanno reso necessario proseguire gli approfondimenti istruttori.

I contatti con la Commissione risultano tuttora aperti e, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle attività istruttorie sinora svolte, sono attualmente in corso valutazioni finalizzate a individuare possibili soluzioni idonee a perseguire le finalità sottese all'intervento.

Nell'ambito di tali riflessioni sono altresì oggetto di esame possibili evoluzioni dell'impianto originario della disciplina, anche al fine di rafforzarne la coerenza con le più recenti priorità europee in materia di autonomia strategica, resilienza industriale, sicurezza economica e sostegno agli investimenti a elevato contenuto tecnologico.

Le suindicate valutazioni involgono anche possibili modalità di delimitazione dell'ambito di applicazione dell'intervento rispetto a specifici comparti o attività ritenuti di particolare interesse strategico.